

Egregio contribuente

di seguito troverà le indicazioni valide per effettuare il versamento ICI per l'anno d'imposta 2007 oltre che le altre scadenze e obblighi.

1. Chi deve pagare l'imposta I.C.I.

Sono soggetti al pagamento dell'I.C.I. tutti coloro che sono proprietari di immobili - fabbricati e aree fabbricabili - ubicati nel territorio comunale.

Sono soggetti passivi tutti coloro che, su un immobile, sono titolari di uno dei seguenti diritti:
1) Usufrutto; 2) Uso; 3) Diritto di abitazione (compreso il coniuge superstite; 4) Enfiteusi;

Per gli immobili condotti in locazione finanziaria – Leasing – il soggetto passivo è il locatario.
Per gli immobili e/o aree in concessione, il soggetto passivo è il concessionario.

2. Determinazione della base imponibile

a. Fabbricati:

La base imponibile è il valore dell'immobile, che si calcola come segue:

- Per i fabbricati iscritti in Catasto il riferimento è la rendita catastale, aumentata del 5% per tutti i fabbricati. La rendita rivalutata si moltiplica per il coefficiente 100 per tutte le categorie (con esclusione delle categorie "A/10" – "D" – C/1);
- Per i fabbricati di categoria "A/10" e "D" il coefficiente è 50;
- Per i fabbricati di categoria "C/1" il coefficiente è 34;

b. Aree fabbricabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° dell'anno di imposizione.

3. Le Aliquote e Detrazioni - Regolamenti

Il Comune di Isola del Giglio Si è avvalso della potestà regolamentare prevista agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/1999 è stato approvato il "Regolamento Comunale per la gestione dell'I.C.I."

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 9 Marzo 2007 sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni:

- 1) Aliquota al 4°/°° per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e sue pertinenze, nel numero massimo di 2, oltre che per le abitazioni locatate con contratto registrato e utilizzate come abitazione principale, a residenti;
- 2) Aliquota al 7 °/°° per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili);
- 3) Detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 103,29;

Gli aventi diritto ad una eventuale aliquota agevolata ridotta, ovvero ad una maggiore detrazione, dovranno presentare all'Ufficio Tributi del Comune la certificazione attestante i requisiti previsti dal Regolamento Comunale e dalla Delibera.

4. Calcolo dell'imposta

Determinata la base imponibile degli immobili posseduti, l'imposta si calcola applicando l'aliquota in vigore per la tipologia dell'immobile al valore dello stesso.

In caso di più unità immobiliari, il calcolo va fatto singolarmente per ognuna di queste.

Nel calcolo dell'imposta vi è da tenere conto, oltre che del valore dell'immobile anche del periodo di possesso nell'anno e della quota di possesso.

Per l'unità immobiliare posseduta ed adibita ad abitazione principale spetta la detrazione come deliberata dalla G.M. indicata al capitolo 3.

Dall'imposta lorda calcolata si detrae la detrazione spettante.

Nel caso di più contitolari residenti la detrazione spetta agli stessi in parti eguali e non in ragione delle quote di possesso, tenendo conto del periodo di possesso nell'anno.

5. Quando si versa l'imposta - Scadenze

Entro il 16 Giugno deve essere versato l'acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, al netto della detrazione per abitazione principale se spettante.

Entro il 16 Dicembre deve essere versato il saldo rimanente.

E' possibile versare l'imposta annua in unica soluzione entro il 16 giugno.

E' consentito il versamento da uno solo dei comproprietari dell'unità immobiliare, in luogo di più versamenti effettuati da tutti i contitolari, purché corrispondente all'ammontare dell'imposta per l'unità immobiliare interessata. In tal caso si rende necessario fare la dichiarazione al Comune che l'immobile, seppure contestato, è dichiarato per intero da uno solo dei contitolari.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato da uno dei comproprietari, unico utilizzatore come abitazione principale, la detrazione di imposta spettante, sarà sempre proporzionata alla quota di possesso posseduta.

6. Come si versa l'imposta

Per l'anno **2007** e successivi i versamenti in acconto ed a saldo devono essere effettuati, **utilizzando uno dei bollettini allegati**, alle scadenze previste, sul **C/C Postale n. 80927957 Intestato a: ETRURIA SERVIZI Srl – Concessionaria per il Comune di Isola del Giglio.**

7. Obbligo di dichiarare le variazioni intervenute nell'anno

Il regolamento Comunale per la gestione dell'I.C.I., uniformandosi all'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 e alle disposizioni di cui alla legge n. 289/2006, art. 1, all'art. 8 prevede che tutte le variazioni di soggettività passiva intervenute nell'anno devono essere comunicate al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione di redditi.

Per variazioni sulla soggettività passiva, in breve, si intendono: cessioni; acquisti; frazionamenti; variazioni al classamento non d'ufficio;

L'obbligo di dichiarazione ai fini ICI, soppresso, dal comma 53, art. 37 del D.L. n. n. 223 del 4/07/2006, *"rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio"*. Provvedimento che dovrà essere pubblicato in G.U.

8. Informativa sulle sanzioni

Per l'omessa denuncia di un immobile si applica la sanzione amministrativa del 100% sull'imposta dovuta, con un minimo di € 51.

Per l'infedele denuncia si applica la sanzione del 50% sulla maggiore imposta dovuta.

Per l'omesso o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%. La stessa sanzione si applica in caso di ritardato versamento oltre i termini di legge.

9. Comma 336, art.1, Legge n. 311/2004 - Attribuzione e/o aggiornamento dei classamenti catastali.

La norma prevede che per tutti i fabbricati per i quali il classamento non è più congruo (si tratta di fabbricati di cat. A/5 e A/6; oltre che di tutti gli immobili che hanno subito variazioni permanenti non dichiarate in catasto, compresi quelli che hanno una diversa destinazioni d'uso) vige l'obbligo, da parte dei proprietari, di presentare denuncia DOCFA all'Agenzia del Territorio di Grosseto per la loro regolarizzazione.

Stesso obbligo vige per i fabbricati esistenti e non iscritti al catasto urbano. E' il caso di tutti i fabbricati rurali.

Si ricorda il nuovo Conto Corrente Postale che è il seguente: 8 0 9 2 7 9 5 7

Maggiori informazioni possono essere richieste telefonando al 0564/46.21.06

Oppure sul sito www.etruriaservizi.com